

C.P. 33/13

CRON. 17/14



**Tribunale di Novara**  
**Sezione Fallimentare**

*Così composto:*

Dott./ssa G. Pascale Presidente nel,

Dott./ssa F. Profumieri Giudice

Dott./ssa A. Caviglioglio Giudice (GOT)

*ha pronunciato il seguente*

**DECRETO**

**A) IN FATTO**

- *vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 8.1.14 da Compagnia Commerciale Europea srl in liquidazione;*
- *rilevato che la ricorrente ha depositato, contestualmente al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, tra l'altro;*
  - a) *l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;*
  - b) *la relazione ex art. 161, comma 3, L.F. a firma del dott. Luca Sebastiano Fusco (professionista avente i requisiti di cui all'art. 67,*

3° comma lett. d) L.F.) che attesta la veridicità dei dati aziendali su cui si fonda la situazione patrimoniale allegata alla proposta di concordato preventivo, e la fattibilità del piano ivi illustrato, redatto sulla base dei dati aziendali esaminati e delle verifiche compiute ed analiticamente indicate nella relazione;

- rilevato altresì che la domanda non contiene la suddivisione dei creditori in classi;
- rilevata la regolarità e la completezza formale della documentazione prodotta dalla ricorrente:

#### **B) IN DIRITTO**

*Va opportunamente premesso che questo Collegio, condivide l'opinione di Cass. 25/10/2010 n. 21826 per la quale:*

*" ... omissis ... L'(attuale) disciplina del concordato preventivo, appare ispirata da una esigenza di carattere fondamentale: garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare il loro consenso con cognizione di causa, vale a dire che abbiano a manifestare un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà. Se la veridicità dei dati da valutare al fine della manifestazione del consenso deve essere garantita soprattutto dal commissario giudiziale, come si ricava dalle disposizioni che lo riguardano, l'assolvimento del suo compito richiede - com'anche la necessità che la proposta di concordato sia seria e non abbia finalità meramente dilatorie — che la documentazione, prodotta dal debitore, che costituisce la base di partenza delle sue indagini e valutazioni, sia*



completa e soprattutto che possa essere inquadrata effettivamente nel tipo richiesto dal legislatore. Tale fondamentale esigenza richiede di verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione della situazione sia patrimoniale, sia economica, sia finanziaria dell'impresa; che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata indicando le verifiche effettuate, nonché la metodologia ed i criteri seguiti per pervenire alla attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano. Solo in tal modo il commissario giudiziale può essere messo in condizione di valutare criticamente detta documentazione e conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare. In sintesi quanto suddetto sostanzia il potere di controllo del Tribunale sulla proposta e sulla documentazione allegata, senza che possa sovrapporsi, nell'effettuare il controllo dei presupposti di ammissibilità, alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del professionista allegata alla proposta e senza che possa effettuare accertamenti in ordine alla veridicità dei dati aziendali, che la legge riserva al commissario giudiziale, reagendo alla mancanza di veridicità con il prevedere, su denuncia obbligatoria da parte del commissario giudiziale, la sanzione della immediata revoca da parte del Tribunale del concordato".



- Rilevato che il piano concordatario e la documentazione di supporto sono accompagnati dalla relazione del dott. Luca Sebastiano Fusco (professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, 3° comma, lett. d, L.F.) che conclude attestando, sotto la sua responsabilità, la "veridicità" (cioè l'attendibilità) dei dati aziendali e la "fattibilità" del predetto piano;

- ritenuto che tale attestazione appare motivata e, se pur sommariamente verificata dal Tribunale nella fase c.d. "istruttoria", è destinata a subire l'approfondito vaglio critico di merito del commissario giudiziale, alla luce di quanto emergerà dall'esame dettagliato dalla documentazione sociale e dai successivi contatti con i creditori;

- preso atto infine che la proponente prevede che l'esecuzione del concordato avvenga, al massimo, entro il termine di 12 mesi dalla presentazione della proposta;

- ritenuto, alla luce della documentazione prodotta, che la ricorrente versa in stato di insolvenza irreversibile e non di crisi temporanea.

P.Q.M.

- Visti gli artt. 160 e ss L.F.;



1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo chiesta da Compagnia Commerciale Europea srl in liquidazione;

2) delega alla procedura il Giudice dott.ssa Pascale;

3) nomina quale commissario giudiziale l'rag./dott./avv. Damiano Nobili ;

4) tenuto conto del carico di ruolo del GD, allo stato unico Giudice delegato alle materie fallimentare, societario, di intermediazione finanziaria, di famiglia e tutelare, con adunanze di creditori già fissate settimanalmente dal c.m. sino a tutto il mese di luglio del 2014, dispone che l'adunanza dei creditori si svolga all'udienza del 29.9.14 alle ore 12.30 avanti al predetto Giudice Delegato (Palazzo di Giustizia di Novara, Sezione Fallimentare);

5) dispone:

a) che il Commissario Giudiziale proceda alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.F., apportando le necessarie rettifiche (art. 171, 1° comma L.F.);

b) che il Commissario Giudiziale entro gg.15 dalla data di pubblicazione del presente decreto provveda a comunicare ai creditori, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di



*posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale (art. 171, 2° comma L.F. come novellato dall'art. 17 del DL n. 179/2012, convertito nella L. 17/12/2012 n. 221);*

- c) che il Commissario Giudiziale rediga l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.(art. 172,1° comma L.F. come novellato dall'art. 17 del DL n. 179/2012, convertito nella L. 17/12/2012 n. 221);*
- d) che entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione, la ricorrente depositi in cancelleria l'intera somma necessaria per l'intera procedura,*



somma che sin d'ora si determina in euro 73.000,00 mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla procedura presso BPN;

e) che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e sui quotidiani *La Stampa* e *il Corriere di Novara*, e sul sito [www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it) del Tribunale di Novara in base alle convenzioni concordate.

Si comunichi alla ricorrente ed al P.M. Sede.

Novara, 9/2/14 \_\_\_\_\_

Il Presidente del

*Giudice Pascale*

TRIBUNALE DI NOVARA  
Deposito del decreto  
10/2/14  
IL TRIBUNALE DI NOVARA  
CANTIERO

